



## **PROVINCIA DI FROSINONE**

### **DECRETO DEL**

### **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**N. 106 del 03/08/2017**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019. DEC. PRESIDENZIALE N. 84 DEL 30.06.2017. ATTUAZIONE.**

L'anno 2017 addì 03 del mese di Agosto nel Palazzo dell'Amministrazione Provinciale, nell'apposita sala, il Presidente della Provincia, Avv. Antonio Pompeo, proclamato eletto in data 13.10.2014, con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott. SBARDELLA MARCO, ai sensi dell'art.35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.

## IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale n. 93 del 04.10.2016, ad oggetto: "*Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'ente Provincia. Rideterminazione della dotazione organica. Incarichi di direzione e di coordinamento. Piano di assegnazione*", come modificata dal decreto presidenziale n. 155 del 02.12.2016, e dal decreto presidenziale n. 9 del 23.01.2017, ad oggetto: "*Articolazione strutturale dell'ente. Rettifiche. PDO -PEG provvisorio. Approvazione*", con il quale si è ridefinita la struttura organizzativa dell'Ente e si sono assegnati gli incarichi di direzione dei Settori;

Visto il decreto presidenziale n. 105 del 03/08/2017, ad oggetto: "*Articolazione strutturale dell'ente. Decreto presidenziale n. 31 del 02.03.2017. Modifiche*";

Vista la legge n. 56 del 7.04.2014, recante: "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", e ss. mm. e ii., che prevede una radicale trasformazione delle Province, quali enti di area vasta, con riferimento all'autonomia statutaria ed alle funzioni ad esse attribuite e che, in particolare, i commi 85, 86, 87, 88 e 89 dell'art. 1 della ricordata legge delineano l'assetto relativo alle funzioni fondamentali, prevedendo un percorso istituzionale concertato tra le istituzioni della Repubblica;

Visto l'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", secondo cui: "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";

Visto l'art. 39. ("*Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time*") della Legge n. 449 del 27.12.1997, ad oggetto: "*Amministrazione del patrimonio e contabilità dello stato*";

Visto l'art. 19, comma 8, della legge n. 448 del 28.12.2001. ad oggetto: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*".

Visto il Decreto Presidenziale n. 35 del 27.02.2015, ad oggetto: "*Attuazione delle disposizioni in materia di personale delle province (art. 1, comma 421, della legge 190/2014). Determinazione consistenza finanziaria dotazione organica a decorrere dal 1.1.2015*";

Vista la Legge n. 190 del 23.12.2014, ad oggetto: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*", e, in particolare, l'art. 1, comma 420, lettera e) secondo cui: "*A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: ... e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi...*";

Dato atto che le funzioni fondamentali degli Enti di area vasta sono esclusivamente quelle di cui all'art. 1, comma 85, lettere a-f della legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii.:

*"...a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*

*b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e*

*gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;*  
*c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;*  
*d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;*  
*e) gestione dell'edilizia scolastica;*  
*f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale...." .*

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 421 del 05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 39 del 6.02.2008, n. 308 del 5.08.2008, n. 11 del 15.01.2010 e Dec. pres. n. 125 del 28.07.2015;

Ritenuto di evitare interruzioni nella gestione dei servizi essenziali, fatti salvi ulteriori interventi legislativi sia nazionali che regionali, comprendendo in tale definizione sia le funzioni fondamentali, che quelle non fondamentali, per le quali il processo di trasferimento non è operativo;

Visto, a tal fine, l'art. 4, co. 9, terzo periodo, del D.L. n. 101 del 31.08.2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30.10.2013, come modificato dall'art. 1, co. 9, del D.L. n. 210 del 30.12.2015, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge n. 21 del 25.02.2016, secondo cui: *"Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale"*;

Richiamato altresì, l'art. 1, co. 7, del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6.08.2015, secondo cui: *"Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014"*;

Visto, inoltre, l'art. 19 sulla materia del *Lavoro a tempo determinato* del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015, ad oggetto: *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183d.l. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125"*;

Visto l'art. 7, co. 1, del D.L. n. 113 del 24.06.2016 (*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*), convertito con modificazioni nella legge n. 160 del 7.08.2016, secondo cui: *"La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015"*;

Considerato che la normativa su richiamata è volta a consentire alle città metropolitane e alle province di avvalersi di rapporti di lavoro del personale per funzioni essenziali al fine di garantire il livello dei servizi, atteso che le predette amministrazioni sono, in questa fase, destinatarie di un blocco generalizzato delle assunzioni a tempo indeterminato;

Dato atto della particolare situazione dettata dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 per le province, circa la riduzione delle dotazioni organiche delle province, cosicché anche le prossime cessazioni del personale comporteranno sempre più pesanti conseguenze sulla operatività degli uffici e sui procedimenti di competenza;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 219 della legge n. 208 del 28.12.2015, ad oggetto: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*", che sancisce la indisponibilità dei posti dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni in attesa dell'adozione dei Decreti Legislativi attuativi degli artt. 8, 11 e 17 della Legge n. 124/2015 e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 Legge n. 190/2014 e successive modifiche;

Visto, nello specifico, l'art. 1, co. 224, della citata legge n. 208/2015, secondo cui: "*Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. E' escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157*";

Dato atto che l'articolo 22, co. 5, del D.L. n. 50 del 24.04.2017, ad oggetto: «*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*», convertito con modificazioni nella legge n. 96 del 21.06.2017, ha, da ultimo, introdotto una deroga consentendo la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle Province delle Regioni a statuto ordinario, in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014;

Visto il decreto presidenziale n. 93 del 04.10.2016, ad oggetto: "*Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'ente Provincia. Rideterminazione della dotazione organica. Incarichi di direzione e di coordinamento. Piano di assegnazione*", come modificata dal decreto presidenziale n. 155 del 02.12.2016, e dal decreto presidenziale n. 9 del 23.01.2017, ad oggetto: "*Articolazione strutturale dell'ente. Rettifiche. PDO -PEG provvisorio. Approvazione*", con il quale si è ridefinita la struttura organizzativa dell'Ente e si sono assegnati gli incarichi di direzione dei Settori;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 421 del 05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 39 del 6.02.2008, n. 308 del 5.08.2008, n. 11 del 15.01.2010 e Decc. press. n. 125 del 28.07.2015 e n. 9 del 23.01.2017;

Visto il parere reso dal prof. Arturo Bianco in data 04.06.2017, ad oggetto: "Le assunzioni a tempo determinato di dirigenti da parte delle province", secondo cui: "*..... il comma 5 dell'articolo 22 del*

*DL n. 50/2017 consente alle province che sono in possesso dei requisiti per potere dare corso ad assunzioni di personale, di effettuare assunzioni di dirigenti sia a tempo indeterminato che determinato per lo svolgimento delle funzioni fondamentali ed a condizione che i dirigenti siano tecnici, finanziari o con un profilo infungibile";*

Richiamato l'art. 32 (*Contratti a tempo determinato per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione*) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 421 del 05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 39 del 6.02.2008, n. 308 del 5.08.2008, n. 11 del 15.01.2010 e Decc. press. n. 125 del 28.07.2015 e n. 9 del 23.01.2017, che consente di ricoprire posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, in caso di vacanza degli stessi, mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche appartenenti alla stessa amministrazione che conferisce l'incarico;

Visto il decreto presidenziale n. 84 del 30.06.2017, ad oggetto: "*Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019. prima elaborazione. Approvazione*", con cui, tra l'altro, è stata avviata la procedura per l'assunzione di un Dirigente di Settore Tecnico mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110 - comma 1 - del D.Lgs n.267/2000 e approvato del relativo avviso;

Visto il decreto presidenziale n. 94 del 19.07.2017, ad oggetto: "*Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019. Decreto presidenziale n. 84 del 30.06.2017. Attuazione*";

Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in base al quale il Presidente della Provincia "attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali", secondo le modalità ed i criteri di cui alla disciplina legislativa e regolamentare;

Dato atto che in data 03.07.2017, è stato pubblicato fino al 18.07.2017, sul sito istituzionale dell'ente l'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione di settori tecnici, mediante contratto a tempo determinato di n. 1 posto di dirigente settori tecnici, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 11 della legge n. 114/2014 al fine di consentire la corretta gestione dell'Ente ed assicurare tutti i servizi;

Visto il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 56091 del 24.07.2017, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delle procedure per le assunzioni presso la Provincia di Frosinone, di cui alla deliberazione di G.P. n. 516 del 28.12.2001 e ss. mm. e ii.;

Visti i n. 2 verbali della Commissione esaminatrice datati 25.07.2017 e 31.17.2017, trasmessi ufficialmente dalla Commissione in data 31.07.2017 con nota prot. 58066 del 31.07.2017, in atti, con la quale è stata trasmessa, tra l'altro, la graduatoria della selezione, così come previsto dall'art. 14 dell'Avviso;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, dell'Avviso, "*I verbali e gli atti delle operazioni concorsuali saranno approvati con determinazione del Segretario Generale e trasmessi al Presidente*";

Vista la determinazione dirigenziale n. 2181 del 31.07.2017, con la quale sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dell'Avviso, "... *Il Presidente, solo nel caso in cui individuerà una professionalità adeguata a ricoprire l'incarico di che trattasi, provvederà alla nomina e al conferimento dell'incarico con proprio decreto. La graduatoria della selezione, una volta approvata, rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente per la copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente alla approvazione della graduatoria medesima..*";

Dato atto che in esito alla selezione pubblica disposta con decreto presidenziale n. 84 del 30.06.2017 è risultato primo tra gli idonei l'Ing. Tommaso Michele SECONDINI, nato ad Atina il 08.01.1963 ivi residente in Viale della Cartiera n. 164 c.a.p. 03042, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione di settori tecnici, mediante contratto a tempo determinato di n. 1 posto di dirigente settori tecnici, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 11 della legge n. 114/2014 al fine di consentire la corretta gestione dell'Ente ed assicurare tutti i servizi;

Vista la deliberazione n. 316 del 12.04.2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che risponde alla richiesta di parere della Provincia di Treviso di seguito sintetizzata:

*"a) se i divieti di cui alle lett. c), d) e) f) del comma 420 della Legge 190/2014 hanno cessato la loro vigenza con la conclusione dell'iter di ricollocazione del personale delle Province delineato dai commi 421-428 della stessa Legge;*

*b) se, in ogni caso, in presenza di tutti i presupposti di legge e per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o la sostituzione di figure infungibili, è consentito alle Province attribuire incarichi di direzione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, pur nel rispetto dei limiti finanziari e di dotazione organica, anche alla luce del disposto dell'art. 1, comma 224, della Legge 208/2015";*

Posto che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto esprime parere favorevole, pur rimettendo al Presidente della Corte dei Conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, la valutazione, trattandosi di "*questione di massima di particolare rilevanza*";

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione prot. n. 53595 del 12.07.2017, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448;

Visto l'art. 32, comma 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo cui: "*Il rapporto di impiego del dipendente provinciale che stipuli, con la propria o con altra amministrazione, un contratto a tempo determinato per qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione è sospeso automaticamente, con collocazione in aspettativa senza assegni per la durata di tale rapporto a tempo determinato, con riconoscimento dell'anzianità di servizio*";

Visto il CCNL dell'area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali" per il biennio economico 2004-2005, del 14.05.2007;

Visto il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 1998-2001 relativo all'area della dirigenza del comparto "Regioni - Autonomie locali", sottoscritto in data 23.12.1999 ed il contratto per il biennio economico 2000/2001 sottoscritto in data 12.02.2002;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato CCNL 23.12.1999, che, sostituendo l'art. 22 del CCNL del 10.04.96, disciplina l'affidamento e la revoca degli incarichi;

## RICHIAMATI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (Area II) Quadriennio normativo 2006-2009, Biennio 2006-2007, del 22.02.2010;
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (Area II), Biennio economico 2008-2009, del 03.08.2010;

Visto l'art. 29 (Retribuzione di risultato) del CCNL della Dirigenza del comparto regioni - enti locali del 23.12.1999;

Visto il decreto presidenziale n. 190 del 28.12.2016, con cui è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale con qualifica dirigenziale, bienni economici 2013/2014 e 2015/2016;

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 11.09.2007, per l'area della Dirigenza della Provincia di Frosinone, di cui alla deliberazione di giunta provinciale n. 281 del 18.11.2007;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 110, co. 5, del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii., secondo cui: *"Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio"*;

Visto l'art. 19, co. 6, 5 p., del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss. mm. e ii., secondo cui: *"Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio"*;

Visto il D.L. 78/2015 del 19/06/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2015, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"*;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.06.2015;

Vista la Legge n. 190 del 23.12.2014, ad oggetto: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"*;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che:

il Vice Segretario Generale, Dott. Marco Sbardella esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss., mm. e ii.;

il Dirigente del Settore Economico Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss., mm. e ii.;

#### DECRETA

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto dei verbali e della graduatoria, come trasmessi dalla Commissione esaminatrice nominata con provvedimento del Segretario Generale prot. n. 56091 del 24.07.2017, inerente all'Avviso Pubblico bandito con decreto presidenziale n. 84 del 30.06.2017, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione di settori tecnici, mediante contratto a tempo determinato di n. 1 posto di dirigente settori tecnici, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 11 della legge n. 114/2014, al fine di consentire la corretta gestione dell'Ente ed assicurare tutti i servizi, da cui è risultato primo degli idonei l'Ing. Tommaso Michele SECONDINI, nato ad Atina il 08.01.1963 ivi residente in Viale della Cartiera n. 164 c.a.p. 03042, C.F. SCNTMS63A08A486D;
3. di conferire, ai sensi del decreto presidenziale n. 84 del 30.06.2017, all'Ing. Tommaso Michele SECONDINI l'incarico dirigenziale di direzione di settori tecnici, mediante contratto a tempo determinato di n. 1 posto di dirigente settori tecnici, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 11 della legge n. 114/2014 al fine di consentire la corretta gestione dell'Ente ed assicurare tutti i servizi;
4. l'Ing. Tommaso Michele Secondini, in quanto dipendente dell'Ente Provincia, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto a tempo determinato, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
5. l'incarico di cui al presente decreto è conferito per un anno, salvo proroga, e in ogni caso condizionatamente alla resa del parere della Sezione delle Autonomie, con decisione nomofilattica, come richiesta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti, con deliberazione n. 316 del 12.04.2017;
6. l'incarico è disciplinato, oltre che dalla normativa di riferimento, dal relativo contratto a tempo determinato per incarico dirigenziale, che lo stesso è tenuto a sottoscrivere, ai sensi del decreto presidenziale n. 84 del 30.06.2017, previa dichiarazione con la quale esprima la propria disponibilità all'accettazione della nomina, dichiararsi di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'instaurazione di tale rapporto, e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità per l'espletamento del rapporto medesimo;
7. l'espletamento dell'incarico comporta l'esercizio delle competenze previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in relazione allo specifico incarico dirigenziale assegnato; incarico dirigenziale che potrà essere modificato prima della naturale scadenza per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo;
8. è conferito, specificatamente, all'Ing. Tommaso Michele Secondini l'incarico di direzione del Settore "Ambiente", e, a *interim*, l'incarico di direzione del Settore "Viabilità e Sua", come individuati nell'articolazione organizzativa della Provincia di Frosinone con decreto presidenziale n. 105 del 03.08.2017;



9. in relazione a tale specifico incarico è corrisposta una retribuzione di posizione pari a Euro 20.000 annui per tredici mensilità, come previsto dall'art. 3 dell'Avviso, in attesa della ridefinizione dei trattamenti di posizione per l'area della dirigenza;
10. il presente atto decorre dall'atto della sottoscrizione del contratto individuale di cui al punto 4 del presente e dopo l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 1 comma 1180 della legge n. 296/2006 di competenza del Dirigente del Settore Personale e Innovazione;
11. il Dirigente del Settore Personale e Innovazione è incaricato dei conseguenti adempimenti, compresi quelli inerenti agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 21, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.
12. di trasmettere il presente provvedimento all'interessato, al Dirigente del Settore Personale e Innovazione per la conservazione nel fascicolo personale, e al Dirigente del Settore Economico Finanziario per i conseguenti adempimenti.
13. di comunicare il presente agli Organismi sindacali mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.provincia.fr.it](http://www.provincia.fr.it);
14. di rendere il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.